

# Effetti del Decreto «sicurezza» 2018 sulla normativa in materia di immigrazione e protezione internazionale

*Di Caterina Boca*

## il Decreto sicurezza ...

Il **DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113** (*«Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.»*) è entrato **in vigore il 5 ottobre 2018** ed è stato **convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132** (in G.U. 03/12/2018, n. 281).

# Cos'era successo prima?

Circolare n. 8819 del 4 luglio 2018 (“Il riconoscimento della protezione internazionale e la tutela umanitaria”)

«In merito poi al centrale aspetto degli esiti dell'attività delle Commissioni, i dati dell'ultimo quinquennio evidenziano che (...) sono stati inoltre **concessi permessi di soggiorno per motivi umanitari nella misura del 25%, aumentata al 28%** nell'anno in corso. (...) che, ora, **permangono sul territorio con difficoltà di inserimento** (salvo i pochi casi in cui il permesso umanitario è stato convertito in permesso per motivi di lavoro) e con consequenziali problematiche sociali che, nel quotidiano, involgono anche motivi di sicurezza.»

**Quanti sono stati i  
permessi umanitari  
rilasciati nel corso di  
questi anni?**

Commissioni Territoriali + Sezioni			1			2			Totale
	1	2	Non riconosciuti	Irreperibili	** Altro esito	Status Rifugiato	Status Protezione Sussidiaria	Proposta di Protezione Umanitaria	
			1			2			
Bari (*)	9.072	8.383	6.313	2.114	645	1.664	3.601	3.118	17.455
Caserta	5.439	5.845	4.008	665	766	335	1.328	4.182	11.284
Crotone (*)	6.377	11.049	5.767	312	298	2.140	3.643	5.266	17.426
Foggia	7.719	8.271	6.838	494	387	780	1.810	5.681	15.990
Gorizia	7.785	6.135	5.556	1.016	1.213	1.311	1.457	3.367	13.920
Milano	7.358	8.366	6.526	133	699	1.380	2.172	4.814	15.724
Roma (*)	14.342	17.251	10.388	1.849	2.105	5.232	3.250	8.769	31.593
Siracusa (*)	7.003	9.552	5.017	1.663	323	1.214	4.791	3.547	16.555
Torino (*)	6.345	6.936	5.299	448	598	1.234	1.576	4.126	13.281
Trapani (*)	4.529	8.281	3.111	637	781	885	2.943	4.453	12.810
*** Sezione Stralcio	14.831	11.113	4.340	10.191	300	1.314	163	9.636	25.944
<b>Totale</b>	<b>90.800</b>	<b>101.182</b>	<b>63.163</b>	<b>19.522</b>	<b>8.115</b>	<b>17.489</b>	<b>26.734</b>	<b>56.959</b>	<b>191.982</b>


\* Le suddette Commissioni sono comprensive dell'attività delle relative Sezioni interne ed in Sede Distaccata

1) decisioni di non riconoscimento o irreperibilità e altro esito


2) decisioni di riconoscimento di status o proposte di protezione umanitaria

\*\* Nella formula altro esito sono ricomprese in via residuale le domande di asilo con esito diverso da quelli citati ( in via esemplificativa: rinunce, trasferimenti Dubino, etc)

\*\*\* dal 2005 al febbraio 2008 - periodo di operatività della Comm Stralcio



	2015	2016
UOMINI	74.250	105.006
DONNE	9.720	18.594



	2015	%	2016	%
rifugiati	3.555	5%	4.808	5%
sussidiaria	10.225	14%	12.873	14%
umanitaria	15.768	22%	18.979	21%
diniego	41.503	58%	54.254	60%
altri esiti	66	0%	188	0%
Totale esaminati*	71.117	100%	91.102	100%


\*esaminati nell'anno, indipendentemente dalla data di richiesta asilo

## Decisioni Richiedenti asilo - 2017


Esiti	2016	%	2017	%
rifugiati	4.808	5%	6.827	8%
sussidiaria	12.873	14%	6.880	8%
umanitaria	18.979	21%	20.166	25%
diniego *	54.254	60%	46.992	58%
altri esiti**	188	0%	662	1%
<b>Totale esaminati*</b>	<b>91.102</b>	<b>100%</b>	<b>81.527</b>	<b>100%</b>

\*esaminati nell'anno, indipendentemente dalla data di richiesta asilo


### percentuali esiti Anno 2017



### Confronto N. Esaminati ( 2016 / 2017)



### tipologie esiti Anno 2017



\* (compresi negativo assente, inammissibilità, rigetto per irreperibilità)

\*\* (compresi rinuncia, ecc.)

Fonte Vestanet C3

Dati soggetti a possibili variazioni



**Quali sono le novità  
del Decreto Sicurezza?**



# Le modifiche più rilevanti sono:

**Abolizione** permesso di soggiorno per **motivi umanitari**

Introduzione fattispecie **giuridiche straordinarie**

Introduzione **Paese terzo sicuro**

Modifica sistema accoglienza: da **SPRAR** a **SIPROIMI**

**Divieto** di iscrizione anagrafica Richiedente asilo

Cause di **revoca** della cittadinanza

# Abrogazione soggiorno per motivi di carattere umanitario

## Art. 5 comma 6 TUI – Motivi umanitari (**testo abrogato**)

- *6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, **salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione.***

## NUOVO TESTO Art. 5 comma 6 TUI

- 6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti.

**Il permesso di  
soggiorno  
«umanitario»  
prima del  
Decreto 112**

1. Rilasciato direttamente dal Questore (motivi di salute, fragilità, etc)
2. Rilasciato a seguito della domanda di protezione internazionale in caso di diniego di status
3. Rilasciato alle vittime di sfruttamento sessuale e lavorativo nonché alle vittime di violenza domestica

# Conseguenze all'abrogazione del pds umanitario

L'abrogazione del permesso per motivi umanitari ha determinato:

1. Una **nuova denominazione** per alcune fattispecie giuridiche per le quali era rilasciato il permesso di soggiorno «per motivi umanitari»
2. l'introduzione di **nuove fattispecie** giuridiche tipizzate
3. Il rilascio del pds per **protezione speciale** al richiedente asilo a cui non viene riconosciuto la protezione internazionale (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria).

# Fattispecie giuridiche «straordinarie»

## «Tipizzazione dei permessi di soggiorno»

- Art. 18 TUI (Protezione Sociale)
- Art. 18 bis (Violenza Domestica)
- Art. 22, 12 Quater (Grave sfruttamento lavorativo)
- **Norma transitoria Decreto 112 art. 1 comma 9**

- **Art. 19 comma 2 lett. (d (Cure mediche)**
- **Art. 42 bis (atti di particolare valore civile)**
- **Art. 20 bis (calamità naturale)**

- **Art. 32 comma 3 Dlgs 25/2008 «protezione speciale»**



«casi Speciali»

# Fattispecie giuridiche straordinarie : conversione in Permesso per motivi di lavoro

- Art. 18 TUI (Protezione Sociale) – **convertibile lavoro**
- Art. 18 bis (Violenza Domestica) – **convertibile lavoro**
- Art. 20 bis (calamità naturale) – **non convertibile lavoro**
- Art. 22, 12 Quater (Grave sfruttamento lavorativo) – **convertibile lavoro**
- Art. 42 bis (atti di particolare valore civile) – **convertibile lavoro**
  
- **NUOVO** Art. 32 comma 3 Dlgs 25/2008 (protezione speciale)– **non convertibile lavoro**
- **Art. 19 bis (Cure mediche) – non convertibile lavoro**

**Nel permesso di soggiorno che autorizza l'esercizio di attività lavorativa è inserita la dicitura «perm. Unico lavoro» :**

In particolare il permesso di soggiorno per «motivi umanitari» è sostituito da «**articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ed agli stranieri di cui all'articolo 42-bis.**»;

*Modifiche all'articolo 5 del TUI - comma 8.2, lettera e)*

**NON è INDICATO IL PERMESSO PER CURE MEDICHE ART. 19  
COMMA 2 LETT D)**



**Sulla conversione del  
permesso di  
soggiorno...**



## Art. 5 comma 5 del TUI: una prospettiva di conversione

5. **Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati** e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e **sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.**

Circolare congiunta Min. Interno e Min. Lavoro del 5 novembre 2013 n. 6732

# La conversione in permesso per motivi familiari è possibile

Il permesso di soggiorno per **motivi familiari** può essere rilasciato al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia.

In tal caso **il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari**. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare.

Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare.



# **Cosa cambia nella procedura di protezione internazionale**

# La decisione nella procedura di riconoscimento della protezione internazionale – la protezione speciale

Art. 32 comma 3 DLGS 25/2008

*3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.”; lo stesso decreto legge, con la modifica dell'articolo 5, comma 2 ter, TUI, stabilisce che non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno.*

Novità ex  
Decreto  
Sicurezza

Art 32 comma 3 DLGS 25/2008

**3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura “**protezione speciale**”, salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga.**

**I permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.**

**Art. 19.**  
*Divieti di  
espulsione e di  
respingimento.  
Disposizioni in  
materia di  
categorie  
vulnerabili.*

1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvioato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa **rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.**

# Norme transitorie al permesso per motivi umanitari

- 8. Fermo restando i casi di conversione, **ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto** ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto, è rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno per **protezione speciale**, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'**articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**.
- 9. Nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura «**casì speciali**» ai sensi del presente comma, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 8.

**Cosa succede  
alle procedure  
già pendenti  
in  
Commissione  
ma non  
ancora  
definite?**

La normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018 **non trova applicazione** in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari **proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018)** della nuova legge, le quali saranno pertanto scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione.

- *Corte di Cassazione, sez. I, sent. 19 febbraio 2019, n. 4890*

# Divieto di effetto retroattivo e fatto generatore

Il principio stabilito nell'art. 11 delle preleggi ("*la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo*")

*«In tema di successione delle leggi nel tempo, il principio dell'irretroattività, fissato dall'art. 11 delle preleggi, comporta che la norma sopravvenuta è inapplicabile, oltre che ai rapporti giuridici esauriti (...)» (ex Cass. 3845 del 2017)*

*(...) «La nuova legge, ove non si applicasse il principio sopra illustrato finirebbe per sconvolgere le situazioni giuridiche sorte durante il periodo di vigenza della vecchia legge, solo perché non esaurite al momento dell'entrata in vigore della nuova (in quanto svolgentesi nell'ambito di un durata ancora in corso) e perché tuttora oggetto di accertamento giudiziale» (S.U. n. 5939 del 1991; 4327 del 1998; Cass. 2433 del 2000; 16395 del 2007; 3845 del 2017);*

**Dello stesso tenore Cass. N. 9650 del 2019; Cass n. 7838 del 2019**



# Retroattività o applicazione immediata?

- in presenza di una legge sopravvenuta di diritto sostanziale, che regola la fattispecie contenziosa, entrata in vigore in pendenza di un procedimento amministrativo e giurisdizionale, il giudice per poterla applicare non è chiamato a verificare l'esistenza nella nuova legge di una disposizione speciale che ne preveda (o ne consenta) l'immediata applicazione; il giudice infatti è tenuto ad applicarla, poiché «le leggi e i regolamenti divengono obbligatori» quando entrano in vigore **confondendosi in tal modo la nozione di «retroattività» con quella di «applicazione immediata»**, la quale è connaturata al principio di imperatività della legge, che finirebbe altrimenti per applicarsi solo ai rapporti «nuovi», cioè interamente «sorti» dopo l'entrata in vigore della nuova legge, mai a quelli «in corso» al momento della decisione, conclusione questa che non trova riscontri nell'ordinamento.
- la giurisprudenza da tempo insegna che «il principio di irretroattività della legge in generale può essere derogato in modo espresso ovvero tacito e desumibile in modo non equivoco da obiettivi elementi del contenuto normativo»
- **Il Collegio ritiene che si tratti di un intervento ortopedico sul testo della norma che incide sul delicato aspetto della vigenza** (cioè della stessa esistenza e applicabilità) della legge, all'esito di un bilanciamento di valori e interessi costituzionali (ragionevolezza, parità di trattamento, ecc.) che è riservato esclusivamente al legislatore (Cass. SU 9 settembre 2009, n. 19393) ed è controllabile dal giudice delle leggi.

*Corte di cassazione, sez. I, 3 maggio 2019, n. 11751*

# Il diritto d'asilo costituzionale e la sua correlazione con il permesso umanitario

- l'ampia ed univoca elaborazione giurisprudenziale riguardante il **permesso umanitario e la sua intima connessione con il diritto d'asilo costituzionale**. La qualificazione giuridica di diritto soggettivo perfetto appartenente al catalogo dei diritti umani, di diretta derivazione costituzionale e convenzionale, è stata affermata e mantenuta costante dalle S.U. di questa Corte il diritto d'asilo costituzionale è integralmente compiuto attraverso il nostro sistema pluralistico della protezione internazionale, anche perché non limitato alle protezioni maggiori ma esteso alle ragioni di carattere umanitario, aventi carattere residuale e non predeterminato, secondo il paradigma normativa aperto dell'art. 5, c.6, d.lgs. n. 286 del 1998
- La stretta correlazione con il diritto d'asilo costituzionale conferma tale ricostruzione. Al riguardo, deve rilevarsi, che fin dalle prime pronunce delle S.U. sulla giurisdizione e sulla precettività dell'art. 10, terzo comma, Cost. (S.U. n. 4674 del 1997) **è stata affermata la natura dichiarativa dei provvedimenti assunti in relazione all'accertamento del diritto d'asilo** (per questa peculiare caratteristica S.U. n. 907 del 1999) **di cui la protezione umanitaria ha costituito parte integrante.**



**L'accoglienza che  
cambia**

## Da SPRAR a SIPROIMI

Le definizioni di « Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati » ovvero di « **Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati** » di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovunque presenti, in disposizioni di legge o di regolamento, si intendono sostituite dalla seguente: « **Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati** » di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni.

# Beneficiari del SIPROIMI

Art 1 sexies l 39/90

*1. Gli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria possono accogliere nell'ambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter.*

Art 1 sexies l 39/90

**1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano di sostegno finanziario di cui al comma 2, posso accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2, lettera d-bis), 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati.**

## Sulla revoca dell'accoglienza a titolari di pds umanitario...

- il principio espresso dalla Suprema Corte (...) non può non avere rilievo –sotto il profilo dei principi applicabili - anche alla fattispecie oggetto del presente giudizio, in cui l'Amministrazione ha ritenuto di disporre la cessazione delle misure di accoglienza sul presupposto dell'asserita abolizione del permesso di soggiorno per motivi umanitari riconosciuto al ricorrente. Invero, se la disciplina di cui al D.L. n. 113 del 2018 non trova applicazione ai procedimenti per il riconoscimento del titolo per motivi umanitari che sono già stati avviati (e non ancora conclusi), tanto più essa non potrà avere rilievo con riferimento ad una ipotesi in cui la protezione umanitaria è già stata riconosciuta al richiedente, al fine di elidere un beneficio – l'erogazione delle misure di accoglienza – collegato al detto riconoscimento.

*TAR Lombardia - Brescia, sez. II, 29 aprile 2019, n. 00407*

*Anche Tar Basilicata sez. 1 27 marzo 2019 n. 00325*



# **Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica**

# Permesso di soggiorno come documento di riconoscimento

## *Art 4 comma 1 d.lgs. 142/2015*

1. Al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

## **Art 4 comma 1d.lgs. 142/2015**

1. Al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 35-*bis*, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. **Il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.**



# Iscrizione anagrafica per il richiedente asilo

*Art 4 comma 1 d.lgs. 142/2015*

*Comma non presente nel testo  
previgente*

**Art 4 comma 1bis d.lgs. 142/2015**

*1-bis.* Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

# Il domicilio

## Art 5 comma 3 D.lgs. 142/2015

3. Per il richiedente accolto nei centri o strutture di cui agli articoli 9, 11 e 14, a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3, il centro o la struttura rappresenta luogo di dimora abituale ai fini della iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

4. Il prefetto competente in base al luogo di presentazione della domanda ovvero alla sede della struttura di accoglienza può stabilire, con atto scritto e motivato, comunicato al richiedente con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, **un luogo di residenza** o un'area geografica ove il richiedente può circolare.

## Art 5 comma 3 D.lgs. 142/2015

3. L'accesso ai servizi previsti dal presente decreto e a quelli comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti è assicurato nel luogo di domicilio individuato ai sensi dei commi 1 e 2.

4. Il prefetto competente in base al luogo di presentazione della domanda ovvero alla sede della struttura di accoglienza può stabilire, con atto scritto e motivato, comunicato al richiedente con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, **un luogo di domicilio** o un'area geografica ove il richiedente può circolare.

# La giurisprudenz a sull'iscrizione anagrafica del richiedente

- L'iscrizione anagrafica costituisce oltre che un diritto un dovere, così come previsto dall'art. 2 l. 1228/54. **L'iscrizione anagrafica pertanto non avviene in base a titoli** ma a dichiarazioni degli interessati, accertamenti d'ufficio o comunicazioni degli ufficiali di stato civile. **Opportuno è poi richiamare l'art. 6 c. 7 del TUI che pare escludere la possibilità di negare l'iscrizione anagrafica del richiedente protezione internazionale, ospite di un centro di accoglienza,** "Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi della procedura, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, fino alla decisione della Commissione territoriale in ordine alla domanda, a norma dell'articolo 32". Ne deriva che la regolarità del soggiorno sul piano documentale è comprovata dal possesso del modello C3.
- **L'effetto dell'abrogazione dell'art. 5 bis del d.lgs. 142/15 non è dunque l'abolizione dell'iscrizione anagrafica per il richiedente asilo, quanto quella del modello semplificato e accelerato realizzato per mezzo della convivenza anagrafica,** che ammetteva la possibilità di procedere all'iscrizione de quo per mezzo della comunicazione da parte del responsabile della struttura di accoglienza, senza la necessità della richiesta da parte dell'interessato (art. 13 D.P.R. 223/89), e i conseguenti accertamenti d'ufficio (art. 18 bis D.P.R. cit.) e accertamenti richiesti dall'ufficiale di anagrafe (art. 19 D.P.R. cit.).

## Si può limitare l'iscrizione anagrafica?

**L'Anagrafe Comunale**, attraverso il suo Registro Anagrafico Comunale, ha la funzione specifica di **registrare la presenza di tutti coloro che risiedono e dimorano stabilmente sul territorio comunale**, siano esse singole persone, famiglie, cd. convivenze, e persone senza dimora, anche al fine di **formalizzare l'accesso ai Servizi**.

Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate secondo i criteri previsti **dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228** "ordinamento delle anagrafi della popolazione residente", e dal "regolamento anagrafico della popolazione residente", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 dove **non sono previsti limitazioni legate alla tipologia di pds**.

L'art. 5, comma 3, d.lgs. 142/2015 modificato dispone certo che, per il richiedente asilo, "l'accesso ai servizi previsti dal presente decreto e a quelli comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti è assicurato nel luogo di domicilio (...)" ma la norma non è chiara e di conseguenza non può ritenersi sufficiente a garantire al richiedente asilo l'accesso ai servizi di cui sopra.

Introdurre ulteriori **limitazioni all'iscrizione al registro** anagrafico delle persone residenti in un Comune **provoca l'annullamento dei loro diritti, in aperto contrasto con quanto disposto dalla Costituzione italiana sul riconoscimento dei diritti umani e civili**. ( perché "il principio di eguaglianza vale pure per lo straniero quando trattasi di rispettare i diritti fondamentali e inviolabili dell'uomo" c. cost.)



# Sulla cittadinanza

# Conoscenza della lingua italiana come requisito per il riconoscimento della cittadinanza

*articolo non presente  
nel testo previgente*

Art 9.1 legge 91/92

1. La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).

**Contributo  
economico  
istanza  
riconoscimento  
cittadinanza**

Art 9 bis comma 2 legge 91/92

Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di **un contributo di importo pari a 200 euro.**

Art 9bis comma 2 legge 91/92

Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di **un contributo di importo pari a 250 euro.**

# Durata procedimento

*Articolo non presente nel testo  
previgente*

**Art 9ter legge 91/92**

Il termine di definizione dei procedimenti di cui agli artt. 5 e 9 è di quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda.

**Si applica per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto.**



# Revoca cittadinanza

*Articolo non presente nel testo  
previgente*

## Art 10 bis legge 91/92

. La cittadinanza italiana acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5 e 9, è revocata in caso di condanna definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale, nonché per i reati di cui agli articoli 270-ter e 270-quinquies.2, del codice penale. La revoca della cittadinanza è adottata, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui al primo periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.

# Le eccezioni di incostituzionalità già sollevate dalle Regioni

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge. In tal caso è necessaria una deliberazione della Giunta regionale, l'iniziativa spetta al Presidente della Giunta regionale. Il procedimento si instaura con ricorso.

- *Regione Basilicata, ricorso per legittimità costituzionale 4 febbraio 2019, n. 12*
- *Regione Marche, ricorso n. 13 del 5 febbraio 2019*
- *Regione Calabria, ricorso del 31 gennaio 2019*
- *Regione Piemonte, ricorso del 30 gennaio 2019*
- *Regione Toscana, ricorso del 31 gennaio 2019*
- *Regione Umbria, ricorso per legittimità costituzionale n. 10 del 1 febbraio 2019*
- *Regione autonoma della Sardegna, ricorso per legittimità costituzionale n. 9 del 1 febbraio 2019*